

REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DELLA SCUOLA DI DOTTORATO
(emanato con decreto rettorale 30 settembre 2019 n. 459)

INDICE

- Articolo 1 (*Oggetto del regolamento*)
- Articolo 2 (*Finalità della scuola*)
- Articolo 3 (*Organi della scuola*)
- Articolo 4 (*Il direttore della scuola*)
- Articolo 5 (*Il consiglio della scuola*)
- Articolo 6 (*Elezione dei rappresentanti dei dottorandi*)
- Articolo 7 (*Funzionamento del consiglio della scuola*)
- Articolo 8 (*Il Comitato di direzione*)
- Articolo 9 (*Norme finali*)

TORNA ALL'INDICE

Articolo 1

(Oggetto del regolamento)

1. Il presente regolamento disciplina l'assetto organizzativo e il funzionamento della scuola di dottorato (di seguito denominata scuola), istituita e attivata ai sensi dell'art. 19 dello statuto dell'Università luav di Venezia.
2. I corsi di dottorato di ricerca istituiti e attivati presso l'ateneo ai sensi dell'art. 29 dello statuto e i curricula in cui essi siano eventualmente articolati afferiscono alla scuola di dottorato.
3. Le procedure di istituzione tramite accreditamento dei corsi e dei curricula, nonché le procedure per la loro attivazione, organizzazione e funzionamento, anche qualora siano promossi in collaborazione con altri soggetti nazionali o internazionali, sono oggetto del regolamento di ateneo di funzionamento dei corsi di dottorato e in materia di dottorato di ricerca.

Articolo 2

(Finalità della scuola)

1. Ai sensi dell'articolo 29 dello statuto di ateneo, la scuola promuove, organizza e gestisce, tutte le attività relative ai corsi di dottorato di ricerca istituiti presso l'ateneo allo scopo di assicurare alta formazione alla ricerca e per fornire, anche a livello internazionale, le competenze necessarie per esercitare attività di ricerca e attività professionali di alta qualificazione.
2. I corsi di dottorato possono essere articolati in curricula.
3. L'ateneo costituisce e garantisce un'adeguata struttura di supporto amministrativo e tecnico per lo svolgimento delle attività della scuola.

Articolo 3

(Organi della scuola)

1. Sono organi della scuola:
 - il direttore della scuola;
 - il consiglio della scuola.
2. È inoltre istituito, al solo scopo di supportare il direttore della scuola nello svolgimento delle sue funzioni, il comitato di direzione di cui al successivo articolo 8.

Articolo 4

(Il direttore della scuola)

1. Il direttore rappresenta la scuola nei rapporti interni ed esterni, coordina e sovrintende alle attività della scuola e presiede il consiglio. È componente di diritto del senato accademico.
2. Il direttore è un professore ordinario a tempo pieno dell'ateneo eletto dal consiglio della scuola tra i suoi componenti. È nominato con decreto del rettore, dura in carica tre anni ed è rinnovabile consecutivamente una sola volta.
3. Le elezioni del direttore sono indette dal rettore almeno centoventi giorni prima della scadenza del mandato. Il provvedimento di indizione stabilisce la data per le operazioni di voto, le sedi e l'orario nonché la composizione della commissione elettorale e le modalità di presentazione delle candidature. Il provvedimento di indizione è pubblicato sul sito web di ateneo.
4. La votazione per l'elezione del direttore della scuola è valida se vi abbia preso parte almeno un terzo degli aventi diritto al voto. Qualora la votazione non risulti valida, le elezioni sono reindette entro trenta giorni. È proclamato eletto il candidato che riporti il maggior numero di voti. A parità di voti è eletto il candidato con maggiore anzianità di ruolo o, in caso di ulteriore parità, il candidato con maggiore anzianità anagrafica.
5. Il direttore può designare tra i professori a tempo pieno dell'ateneo componenti del consiglio della scuola un vicedirettore che lo sostituisca in caso di assenza o di impedimento. Il vicedirettore è nominato con decreto del rettore.
6. Il direttore è coadiuvato nell'espletamento delle sue funzioni dal comitato di direzione di cui al successivo articolo 8.
7. Ai sensi dell'articolo 29 comma 5 dello statuto di ateneo, la carica di direttore della scuola di dottorato è incompatibile con quella di rettore, di prorettore, di delegato del rettore, di

TORNA ALL'INDICE

direttore del dipartimento e di direttore di sezione, di direttore di scuola di specializzazione, di componente del nucleo di valutazione e del presidio della qualità.

8. Fatto salvo quanto previsto al successivo comma 9 la carica di direttore della scuola è inoltre incompatibile con quella di coordinatore di un corso o di un curriculum di dottorato. Il consiglio della scuola può eleggere come direttore il coordinatore di un corso o di un curriculum che, in tal caso, dovrà rassegnare le dimissioni prima della nomina da parte del rettore.

9. Qualora nell'ambito della scuola venga accreditato e istituito un unico corso di dottorato, la carica di coordinatore del corso di dottorato è ricoperta dal direttore della scuola a condizione che sia assicurato il possesso di tutti i requisiti di qualificazione scientifica richiesti ad un coordinatore dalla normativa vigente.

Articolo 5

(Il consiglio della scuola)

1. Il consiglio della scuola è costituito:

- a) dai docenti e ricercatori appartenenti ai collegi docenti dei corsi di dottorato;
- b) dai coordinatori dei corsi e dei curricula di dottorato, se istituiti e attivati;
- c) dai responsabili scientifici dei diversi ambiti di ricerca, ove vengano attivati corsi di dottorato non articolati in curricula ma caratterizzati da attività di studio e ricerca interdisciplinari.
- d) da due rappresentanti dei dottorandi eletti tra gli iscritti ai corsi della scuola ai sensi del seguente articolo 6.

2. Il consiglio ha i seguenti compiti:

- a) eleggere il direttore della scuola per la nomina da parte del rettore;
- b) proporre al senato accademico e al consiglio di amministrazione per la sua approvazione il regolamento di funzionamento della scuola e le sue eventuali modifiche;
- c) proporre al senato accademico e al consiglio di amministrazione per la sua approvazione il regolamento di funzionamento dei corsi di dottorato e in materia di dottorato di ricerca;
- d) presentare ogni cinque anni al senato accademico e al consiglio di amministrazione la proposta dei corsi di dottorato per i quali richiedere l'accreditamento, compresi eventuali corsi in collaborazione con altri soggetti nazionali o internazionali, da trasmettere al Ministero per l'accreditamento;
- e) presentare ogni anno al senato accademico e al consiglio di amministrazione la proposta di rinnovo dei corsi di dottorato e l'eventuale articolazione in curricula. Tale proposta è comprensiva dell'individuazione dei coordinatori e dei consigli di curriculum, se istituiti e attivati, e dei responsabili scientifici in caso di corsi di dottorato non articolati in curricula.
- f) definire tra le attività didattiche del corso di dottorato quelle la cui frequenza può essere aperta all'esterno anche a pagamento.
- g) proporre al rettore il bando per l'ammissione ai corsi di dottorato;
- h) designare, sentiti i collegi docenti dei corsi o i consigli dei curricula se istituiti e attivati, i membri delle commissioni giudicatrici per l'accesso ai corsi di dottorato e delle commissioni giudicatrici per l'esame finale da nominare con i relativi decreti del rettore;
- i) determinare l'esclusione dal proseguimento del corso e la conseguente revoca della borsa di studio nei casi previsti dalla normativa vigente e dal regolamento di ateneo di funzionamento dei corsi di dottorato e in materia di dottorato di ricerca;
- l) presentare al senato accademico e al consiglio di amministrazione, durante il quinquennio di vigenza dell'accreditamento, eventuali motivate modifiche ai corsi e ai curricula se istituiti e attivati, fatta salva la conseguente valutazione;
- m) determinare il riparto delle borse di studio, dei contratti di apprendistato, di eventuali altre forme di sostegno finanziario e dei fondi assegnati per il funzionamento dei corsi e dei curricula, se istituiti e attivati, e la realizzazione delle altre attività programmate;
- n) attivare, tramite il nucleo di valutazione interna, sistemi di valutazione relativi alla permanenza dei requisiti per l'accreditamento dei corsi e dei curricula, se istituiti e attivati, nonché la rispondenza dei corsi e dei curricula agli obiettivi formativi, agli sbocchi professionali e al livello di formazione dei dottorandi;
- o) promuovere la collaborazione didattica, scientifica e tecnologica con università, enti, istituzioni e centri di ricerca nazionali e internazionali sia attraverso la collaborazione con visiting professors secondo quanto previsto dal regolamento di ateneo in materia sia attraverso l'organizzazione di periodi di studio e stage all'estero presso soggetti pubblici e

TORNA ALL'INDICE

privati coerentemente con gli obiettivi formativi e i programmi di studio dei corsi e dei curricula, se istituiti e attivati;

p) concordare con il dipartimento di culture del progetto azioni congiunte ai fini del coordinamento delle attività di ricerca in ambito luav e dell'interazione tra le attività del dottorato e l'attività didattica;

q) promuovere la collaborazione con il sistema delle imprese sia in ambito nazionale sia internazionale tramite attivazione di percorsi di alto apprendistato o corsi e percorsi di dottorato industriale;

r) promuovere in ambito internazionale i corsi di dottorato di ricerca tramite l'offerta di corsi in lingua inglese, l'eventuale previsione di posti riservati a laureati in università estere da assegnare con modalità di selezione differenziate o ulteriori modalità utili a favorire la partecipazione di candidati provenienti dall'estero;

s) proporre modifiche allo statuto dell'Università luav ai sensi dell'articolo 35 comma 2 dello statuto stesso. Le proposte di modifiche devono essere deliberate a maggioranza assoluta dei componenti.

Articolo 6

(Elezioni dei rappresentanti dei dottorandi)

1. I dottorandi eleggono ogni due anni due rappresentanti tra gli iscritti ai corsi.
2. Almeno due mesi prima della scadenza del mandato, il rettore con proprio decreto indice le elezioni dei due rappresentanti dei dottorandi nel consiglio della scuola per il biennio successivo.
3. Con lo stesso provvedimento sono costituiti i seguenti organi elettorali:
 - la commissione elettorale composta da un docente componente del consiglio della scuola che svolge le funzioni di presidente, da un componente appartenente al personale tecnico e amministrativo che svolge le funzioni di segretario e da un dottorando individuato dal direttore della scuola;
 - l'ufficio elettorale a cui è affidato il compito di:
 - a) ricevere le candidature;
 - b) verificare l'esistenza dei requisiti per l'elettorato passivo;
 - c) pubblicare gli elenchi elettorali e gli esiti delle votazioni;
 - d) organizzare l'allestimento degli eventuali seggi elettorali;
 - e) garantire il supporto alla commissione elettorale.
4. Sono elettori, costituiscono cioè l'elettorato attivo, tutti i dottorandi regolarmente iscritti alla data di svolgimento delle elezioni.
5. Sono eleggibili, costituiscono cioè l'elettorato passivo, tutti i dottorandi regolarmente iscritti e che si siano candidati secondo le disposizioni stabilite dal decreto rettorale di indizione delle elezioni. La qualifica di componente della commissione elettorale è incompatibile con quella di candidato alle elezioni.
6. Le operazioni di voto possono svolgersi attraverso procedura informatica, anche con modalità di votazione da remoto, che consenta l'identificazione dell'elettore, l'espressione del voto telematico garantendo l'anonimato e la segretezza del voto, nonché la sicurezza dei dati. La procedura informatica deve consentire di procedere alle operazioni di scrutinio, mantenendo analoghi requisiti di anonimato, segretezza e sicurezza dei dati.
7. L'ufficio elettorale provvede al computo dei voti mediante la procedura informatica di cui al precedente comma 6.
8. Sono dichiarati eletti i candidati che riportano il maggior numero di voti. A parità di numero di preferenze è eletto il dottorando iscritto da un minor numero di anni e quindi il più giovane di età.
9. Concluse le operazioni di accertamento e computo dei voti, l'ufficio elettorale rende pubblici i risultati delle votazioni. Qualunque elettore può proporre ricorso alla commissione elettorale, entro tre giorni dalla data di pubblicazione dei risultati.
10. La commissione elettorale, decorso il termine di cui al precedente comma 9, proclama gli eletti che vengono nominati con decreto del rettore.
11. I dottorandi eletti che rassegnino le proprie dimissioni o decadano a qualsiasi titolo dal mandato, sono sostituiti dai dottorandi risultati primi dei non eletti nelle votazioni.
12. Per la validità delle votazioni non è richiesto un numero minimo di votanti.

TORNA ALL'INDICE

Articolo 7

(Funzionamento del consiglio della scuola)

1. Il consiglio della scuola è convocato dal direttore almeno una volta ogni sei mesi e comunque qualora lo richieda almeno un terzo dei componenti del consiglio stesso.
2. Il consiglio è convocato tramite posta elettronica almeno cinque giorni prima della data fissata per la seduta, salvo motivi di necessità e urgenza per i quali il termine si riduce a ventiquattro ore.
3. Non concorrono alla determinazione del numero legale gli aventi diritto al voto che abbiano prodotto motivata e tempestiva giustificazione e, comunque, le sedute sono valide quando il numero dei presenti non sia inferiore ad un terzo degli aventi diritto.
4. Le delibere sono assunte a maggioranza dei componenti presenti ad eccezione di quanto previsto al precedente articolo 5 comma 2 lettera s). In caso di parità nel numero dei voti, prevale il voto del direttore della scuola.
5. Gli astenuti non sono considerati tra i voti favorevoli necessari per l'approvazione della deliberazione ma sono comunque computati per la validità della votazione.
6. Di ogni seduta del consiglio deve essere redatto il verbale secondo quanto indicato dal regolamento generale di ateneo. La verbalizzazione delle sedute del consiglio della scuola deve contenere una sintesi della discussione per ciascun argomento all'ordine del giorno, ogni dichiarazione che ciascun componente richieda di verbalizzare, fornendone per iscritto il testo autentico prima della definitiva presa d'atto del consiglio stesso, nonché l'esito della votazione su ciascun argomento per il quale la medesima sia richiesta, con indicazione nominativa di contrari e astenuti.
7. La discussione può essere registrata sotto la responsabilità del segretario verbalizzante. La registrazione ha mero valore di ausilio per il verbalizzante. I supporti di registrazione, successivamente alla presa d'atto e sottoscrizione del verbale, devono essere cancellati. I supporti di registrazione devono essere custoditi dal segretario.
8. Le sedute non sono pubbliche. In relazione all'esame di specifici argomenti all'ordine del giorno è possibile consentire l'intervento alla seduta su invito del presidente, solo in sede di discussione, di persone esterne la cui presenza sia ritenuta opportuna per il proficuo svolgimento dei lavori.
9. Alle sedute del consiglio è ammessa la presenza di personale tecnico e amministrativo afferente al servizio amministrativo di supporto, al solo fine di coadiuvare il segretario verbalizzante.
10. Nessuno può prendere parte alla discussione e al voto sulle questioni che lo riguardano personalmente o che riguardino il coniuge, parenti o affini entro il quarto grado compreso ovvero di coniugio, unione civile o convivenza more uxorio. In tal caso lo stesso è tenuto ad allontanarsi dalla sala della riunione e non è computato nel quorum di validità della seduta e della deliberazione.

Articolo 8

(Il Comitato di direzione)

1. Il comitato di direzione è composto da:
 - a) il direttore della scuola di dottorato;
 - b) i coordinatori dei corsi e dei curricula di dottorato, ove previsti;
 - c) i responsabili scientifici di cui al precedente articolo 5 comma 1 lettera c);
 - d) i due rappresentanti dei dottorandi.
2. Il comitato di direzione assiste il direttore nell'espletamento delle proprie funzioni.
3. Delle riunioni del comitato è redatto apposito verbale.

Articolo 9

(Norme finali)

1. Per quanto non espressamente definito e previsto nel presente regolamento, si applicano le norme contenute nello statuto e nei regolamenti di ateneo, nonché le norme generali, riferite alla legislazione nazionale e al suo recepimento di direttive europee, con esso compatibili.